



REGIONE
CAMPANIA



COMUNE DI
ARIANO IRPINO



PROVINCIA DI
AVELLINO

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MIC

Lavori di realizzazione di un parco agrovoltaico della potenza di 103MW con annesso impianto di storage e delle relative opere connesse nel comune di Ariano Irpino (AV)

Titolo elaborato

Certificati di Destinazione Urbanistica

Codice elaborato

F0500GR05A

Scala

-

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Progettazione



F4 ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giorgio ZUCCARO)



Gruppo di lavoro

ing. Mauro MARELLA
ing. Marco LORUSSO
ing. Maria Antonia CARLUCCI
ing. Pierfrancesco ZIRPOLI
dott. for. Luigi ZUCCARO
Dr.agr. Maria Rosaria MONTANARELLA



Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



EPF srl - Via Cesare Battisti, 116 83053 S. Andrea di Conza (AV)
Tel e Fax+39 0827 35687

Consulenze specialistiche

Committente

WEB PV ARIANO S.r.l.

Via Leonardo Da Vinci 15, 39100 Bolzano

Presidente Consiglio di Amministrazione
KAINZ REINHARD

Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Novembre 2023	Prima emissione	MCA	PFZ	GZU

File sorgente: F0500GR05A_Certificati di Destinazione Urbanistica.docx

Certificati di Destinazione Urbanistica



- tutela e valorizzazione delle aree archeologiche (La Starza, S. Eleuterio, Fiocciaglie/Fiumarelle, aree circostanti al Tratturello);
- tutela e valorizzazione degli insediamenti rurali tradizionali (masserie);
- tutela e valorizzazione del tracciato della via Traiana, anche al fine di ripristinare la leggibilità e la fruibilità del tracciato, con particolare cura nei punti di contatto materiale o visivo tra questi e le aree archeologiche, gli insediamenti storici e i beni puntuali.

In sede di Piano attuativo si utilizzeranno gli indici e i parametri di seguito indicati:

It = 0,10 mc/mq (*riferito alla parte non residenziale*)

H = 7,50 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Possono prevedersi case rurali di forma tipologica unitaria (con abitazione e rustico in unico fabbricato), strettamente connesse alla conduzione dei fondi *ed unicamente per esigenze abitative dell'imprenditore agricolo secondo gli indici massimi della L.R. n.14/82 e s.m.i., nonché secondo quanto previsto al punto 6.3.1., lett.d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.*

Potranno inoltre prevedersi destinazioni d'uso legate allo svago e al tempo libero attraverso iniziative compatibili con le finalità di tutela ambientale.

Fino all'approvazione del PUA potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, solo gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.. *Ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del medesimo D.P.R. che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla Sezione II del Capo II del Titolo II del citato D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.*

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n.42/2004 la pianificazione attuativa deve essere assoggettata al parere dell'organo che sovrintende alla tutela del vincolo.

- che le particelle nn. 177-179-45-187-24 del foglio di mappa n. 8; la particella n. 176 del foglio di mappa n. 14; le particelle nn. 1-2-140-141-236-235-211-214-225-226-145-144-9-93-63-136-20-14-28-45 del foglio di mappa n. 32; la particella n. 836 del foglio di mappa n. 50; la particella n. 53 del foglio di mappa n. 15; le particelle nn. 45-103-523-144 del foglio di mappa n. 33 e le particella nn. 244-245-246-252-261-262-707 del foglio di mappa n. 51, sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

AGRICOLA ORDINARIA (ZONA EO) (equiparata alla zona omogenea "E" del D.M. 1444/68)

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature per attività con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze e *pertinenze agricole* può essere rilasciata per la conduzione del fondo *a imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n. 228/01.*

In ogni caso l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, per come riportate nella carta dell'uso agricolo, è limitata agli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi *del D.Lgs. n.228/01*, nonché dai soggetti beneficiari/destinatari delle misure del PSR 2007-2013 e dei Programmi Operativi Regionali FESR – FSE 2007-2013, *sempre che possessori del requisito soggettivo di imprenditore agricolo a titolo principale.*

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni culturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree pascolive e incolte, escluse le aree boschive).....0,003 mc/mq

(aree seminative ed a frutteto).....0,03 mc/mq

(aree seminative irrigue con colture pregiate

ed orti a produzione ciclica intensiva).....0,05 mc/mq

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la

realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, **nel rispetto della disciplina e degli adempimenti di cui al punto 6.3.1, delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.**

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali ("Country House"), è consentita **nell'ambito dell'edilizia esistente** e segue la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

• **Per le pertinenze:**

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate **in base a quanto previsto punto 6.3.1, lett. e ed f), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato**)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq
- H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque), nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o a servizi pubblici o privati.

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno comunque rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;
- minima distanza dai confini mt. 20.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1ª classe, valgono le norme dettate dalla disciplina vigente in materia.

Per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione delle attività produttive esistenti si applica la disciplina della Zona I, **limitatamente alle destinazioni compatibili con le zone agricole e sempre che si tratti di edifici legittimamente assentiti.**

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale, **nel rispetto degli indici e parametri previsti dal presente articolo.**

In tale Zona l'attività edilizia è consentita nei limiti delle esigenze abitative e delle opere accessorie connesse alla conduzione del fondo.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpoderale, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività connesse alla conduzione del fondo e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art. 142 del D.Lgs. n.42/04 deve essere connesso alla conduzione dei fondi; si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tipologia locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.; gli interventi in dette aree sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004. **Inoltre, per quanto previsto al punto 6.3.1, lett. d, f e g), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive.**

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari.

- che la particella n. 45, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 33, ricade in:

AREA ARCHEOLOGICA

Per tutte le aree archeologiche attualmente individuate, e in una fascia ad esse circostante avente larghezza di m 50, è previsto che ogni progetto di trasformazione dei luoghi e degli immobili sia preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio e che le indagini archeologiche preventive eventualmente necessarie siano poste a carico del richiedente. Per l'area archeologica relativa all'antico tracciato della Via Traiana, in considerazione della sua speciale natura e consistenza, la fascia circostante ha una larghezza pari a in 50 per lato. Per tutto quanto altro riguarda tali aree archeologiche e per eventuali altre aree archeologiche di successiva identificazione, resta fermo quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

Vincoli particolari :

- **Vincolo Idrogeologico per la particella n. 176 del foglio di mappa n. 14; le particelle nn. 1-2-140-141-236-235-211-214-225-226-145-144-9-93-63-136-20-14-28 del foglio di mappa n. 32; la particella n. 836 del foglio di mappa n. 50; la particella n. 53 del foglio di mappa n. 15; le particelle nn. 246-252-261-262-707, per intero, n. 244, in parte, e n. 245, in max parte, del foglio di mappa n. 51;**
- **Fascia di Rispetto Stradale per la particella n. 846, in piccola parte, del foglio di mappa n. 2; la particella n. 8, in minima parte, del foglio di mappa n. 4; la particella n. 176, in minima parte, del foglio di mappa n. 14; le particelle nn. 1-2, in piccola parte, e n. 140, in minima parte, del foglio di mappa n. 32; la particella n. 53 del foglio di mappa n. 15;**
- **Fascia di Rispetto dalla Viabilità per la particella n. 45, in minima parte, del foglio di mappa n. 4 ; la particella n. 24, in parte, del foglio di mappa n. 8;**
- **Fascia di Rispetto Fluviale ex L. R. 14/82 e s.m.i. mt. 50 per i fiumi (a quota inferiore mt. 500 s.l.m.) e mt. 10 per i torrenti per le particelle n. 2, in parte, nn. 214-140, in piccolissima parte, e nn. 236-211, in minima parte, del foglio di mappa n. 32;**
- **Fascia di Rispetto Fluviale ex art. 142, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (ex L. 431/85) mt. 150, per la particella n. 176, in max parte, del foglio di mappa n. 14; le particelle nn. 1-2-140-141-236-235-211-214-, per intero, e nn. 9-144-145-226-225, in minima parte, del foglio di mappa n. 32; la particella n. 45, in piccola parte, del foglio di mappa n. 33**
- **La particella n. 177, in max parte, del foglio di mappa n. 8; le particelle nn. 140-141-236-235-211-214-225-226-145-144-9-93-63-136-20-14-28-45 del foglio di mappa n. 32; la particella n. 836 del foglio di mappa n. 50; la particella n. 53 del foglio di mappa n. 15; la particella n. 45 del foglio di mappa n. 33 e le particelle nn. 244-245-246-252-261-262-707 del foglio di mappa n. 51, ricadono nell'area potenzialmente soggetta ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: - ART. 47 NTA - PUC - *Disciplina delle aree per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili* (Delibera C.C. n. 20 del 26.03.2009 - Approvazione Piano Energetico Comunale);**
- **Fascia di Rispetto dai Depuratori per le particelle n. 177, in minima parte, e n. 179, in piccola parte, del foglio di mappa n. 8;**
- **La particella n. 176, in minima parte, del foglio di mappa n. 14; le particelle nn. 9-144-145-226-225, in piccola parte, n. 1, per intero, e n. 2, in max parte, del foglio di mappa n. 32 sono interessate dalla vecchia "Linea Ferroviaria BN-FG";**
- **Le particelle nn. 20-14, in piccola parte, del foglio di mappa n. 32 sono interessate dalla nuova "Linea Ferroviaria Raddoppio Apice-Orsara (tratto in galleria)";**
- **Fascia di Rispetto Aree Archeologiche per la particella n. 45, in piccola parte, del foglio di mappa n. 33.**

Le previsioni urbanistiche e le modalità di attuazione delle zone territoriali omogenee sono altresì disciplinate dagli Atti di Programmazione degli Interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16-02-2015.

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente alle conclusioni dello Studio geologico-tecnico redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto:

- del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

N.B. Questo atto viene rilasciato con la seguente riserva: **il presente certificato, salvo migliore individuazione dei confini con strumenti di precisione, è derivato dalla sovrapposizione tra la mappa catastale ed il PUC redatto su base aerofotogrammetria. Esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.**

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011, IL PRESENTE CERTIFICATO "NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".

Si rilascia a richiesta della Società CEA S.r.l., nella persona di Reinhard Kainz, in qualità di Legale Rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 30.-

Ariano Irpino, 04 maggio 2023

M.G. *Follastrone*



IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Arch. Giancarlo Corsano





CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

AREA TECNICA
SERVIZI URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO- AMBIENTE
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 D.P.R. 06.06.2001, n. 380)
(Art. 12 - comma 4 - Legge n. 246/2005)

Certificato n. 43 del 13-03-2023

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 20-02-2023 di incarico Dirigenziale a scavalco per l'Area Tecnica;
Vista l'istanza presentata **dalla Sig.ra Tarantino Silvana**, assunta al prot. dell'Ente al n. 4357 in data 20-02-2023;
Visto che il Comune di Ariano Irpino è dotato del PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 22-03-2010, pubblicato sul BURC n. 34 del 03-05-2010;
Visto che il Comune è dotato del RUEC approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 29-04-2010;
Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 ed il comma 4-bis del citato art. 30 aggiunto dall'art 12, comma 4 della Legge n. 246/2005;
Visto gli Atti di Programmazione degli interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16/02/2015;
Visto la documentazione presentata a corredo dell'istanza;

CERTIFICA

- che le particelle nn. 128-648-647 del foglio di mappa n. 51; la particella n. 358 del foglio di mappa n. 50 e la particella n. 148 del foglio di mappa n. 33 sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

AGRICOLA ORDINARIA (ZONA EO) (equiparata alla zona omogenea "E" del D.M. 1444/68)

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature per attività con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze e *pertinenze agricole* può essere rilasciata per la conduzione del fondo **a imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n. 228/01.**

In ogni caso l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, per come riportate nella carta dell'uso agricolo, è limitata agli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi **del D.Lgs. n.228/01**, nonché dai soggetti beneficiari/destinatari delle misure del PSR 2007-2013 e dei Programmi Operativi Regionali FESR - FSE 2007-2013, **sempre che possessori del requisito soggettivo di imprenditore agricolo a titolo principale.**

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

- (aree pascolive e incolte, escluse le aree boschive).....0,003 mc/mq
- (aree seminate ed a frutteto).....0,03 mc/mq
- (aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva).....0,05 mc/mq

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento

non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, **nel rispetto della disciplina e degli adempimenti di cui al punto 6.3.1, delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.**

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali ("Country House"), è consentita **nell'ambito dell'edilizia esistente** e segue la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

- Per le pertinenze:

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate **in base a quanto previsto punto 6.3.1, lett. e ed f), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato**)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq

- H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque), nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o a servizi pubblici o privati.

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno comunque rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;

- minima distanza dai confini mt. 20.

In caso di allevamenti di animali da ascriversi agli insediamenti insalubri di 1ª classe, valgono le norme dettate dalla disciplina vigente in materia.

Per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione delle attività produttive esistenti si applica la disciplina della Zona I, **limitatamente alle destinazioni compatibili con le zone agricole e sempre che si tratti di edifici legittimamente assenti.**

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale, **nel rispetto degli indici e parametri previsti dal presente articolo.**

In tale Zona l'attività edilizia è consentita nei limiti delle esigenze abitative e delle opere accessorie connesse alla conduzione del fondo.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpoderale, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività connesse alla conduzione del fondo e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art. 142 del D.Lgs. n.42/04 deve essere connesso alla conduzione dei fondi; si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tipologia locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.; gli interventi in dette aree sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004. **Inoltre, per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d, f e g), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive.**

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati boschivi privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari.

Vincoli particolari:

- Vincolo idrogeologico per le particelle nn. 128-648-647, per intero, del foglio di mappa n. 51; la particella n. 358 del foglio di mappa n. 50 e la particella n. 148, in minima parte, del foglio di mappa n. 33;
- La particella n. 128, in max parte, del foglio di mappa n. 51 e la particella n. 148, in max parte, del foglio di mappa n. 33, ricadono nell'area potenzialmente soggetta ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: - ART. 47 NTA - PUC - *Disciplina delle aree per impianti di*



produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Delibera C.C. n. 20 del 26.03.2009 - Approvazione Piano Energetico Comunale).

Le previsioni urbanistiche e le modalità di attuazione delle zone territoriali omogenee sono altresì disciplinate dagli Atti di Programmazione degli Interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16-02-2015.

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente alle conclusioni dello Studio geologico-tecnico redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto:
- del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

N.B. Questo atto viene rilasciato con la seguente riserva: **il presente certificato, salvo migliore individuazione dei confini con strumenti di precisione, è derivato dalla sovrapposizione tra la mappa catastale ed il PUC redatto su base aerofotogrammetria. Esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.**

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011, IL PRESENTE CERTIFICATO "NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".

Si rilascia a richiesta della Sig.ra Tarantino Silvana, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 30.-

Ariano Irpino, 13 marzo 2023

M.G. Pollastrone



IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Arch. Giancarlo Corsano





CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO



AREA TECNICA
SERVIZI URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO- AMBIENTE
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 D.P.R. 06.06.2001, n. 380)
(Art. 12 - comma 4 - Legge n. 246/2005)

Certificato n. 41 del 13-03-2023

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA



Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 20-02-2023 di incarico Dirigenziale a scavalco per l'Area Tecnica;
Vista l'istanza presentata **dalla Sig.ra Corsano Rosa**, assunta al prot. dell'Ente al n. 4238 in data 17-02-2023;
Visto che il Comune di Ariano Irpino è dotato del PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 22-03-2010, pubblicato sul BURC n. 34 del 03-05-2010;
Visto che il Comune è dotato del RUEC approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 29-04-2010;
Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 ed il comma 4-bis del citato art. 30 aggiunto dall'art 12, comma 4 della Legge n. 246/2005;
Visto gli Atti di Programmazione degli interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16/02/2015;
Visto la documentazione presentata a corredo dell'istanza;

CERTIFICA

- **che la particella n. 53 del foglio di mappa n. 15 e la particella n. 45 del foglio di mappa n. 33** sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

AGRICOLA ORDINARIA (ZONA EO) (equiparata alla zona omogenea "E" del D.M. 1444/68)

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature per attività con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze e **pertinenze agricole** può essere rilasciata per la conduzione del fondo **a imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n. 228/01**.

In ogni caso l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, per come riportate nella carta dell'uso agricolo, è limitata agli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi **del D.Lgs. n.228/01**, nonché dai soggetti beneficiari/destinatari delle misure del PSR 2007-2013 e dei Programmi Operativi Regionali FESR – FSE 2007-2013, **sempre che possessori del requisito soggettivo di imprenditore agricolo a titolo principale**.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree pascolive e incolte, escluse le aree boschive).....0,003 mc/mq

(aree seminate ed a frutteto).....0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate

ed orti a produzione ciclica intensiva).....0,05 mc/mq

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento

non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, **nel rispetto della disciplina e degli adempimenti di cui al punto 6.3.1, delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.**

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali ("Country House"), è consentita **nell'ambito dell'edilizia esistente** e segue la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

- *Per le pertinenze:*

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate **in base a quanto previsto punto 6.3.1, lett. e ed f), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato**)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq

- *H* = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque), nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o a servizi pubblici o privati.

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno comunque rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;

- minima distanza dai confini mt. 20.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1ª classe, valgono le norme dettate dalla disciplina vigente in materia.

Per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione delle attività produttive esistenti si applica la disciplina della Zona I, **limitatamente alle destinazioni compatibili con le zone agricole e sempre che si tratti di edifici legittimamente assenti.**

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale, **nel rispetto degli indici e parametri previsti dal presente articolo.**

In tale Zona l'attività edilizia è consentita nei limiti delle esigenze abitative e delle opere accessorie connesse alla conduzione del fondo.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpodereale, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività connesse alla conduzione del fondo e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art. 142 del D.Lgs. n.42/04 deve essere connesso alla conduzione dei fondi; si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tipologia locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.; gli interventi in dette aree sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004. **Inoltre, per quanto previsto al punto 6.3.1, lett. d, f e g), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive.**

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari.

- che la particella n. 45, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 33, ricade in:

AREA ARCHEOLOGICA

Per tutte le aree archeologiche attualmente individuate, e in una fascia ad esse circostante avente larghezza di m 50, è previsto che ogni progetto di trasformazione dei luoghi e degli immobili sia preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio e che le indagini archeologiche

preventive eventualmente necessarie siano poste a carico del richiedente. Per l'area archeologica relativa all'antico tracciato della Via Traiana, in considerazione della sua speciale natura e consistenza, la fascia circostante ha una larghezza pari a in 50 per lato. Per tutto quanto altro riguarda tali aree archeologiche e per eventuali altre aree archeologiche di successiva identificazione, resta fermo quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

Vincoli particolari:

- Vincolo idrogeologico;
- Fascia di Rispetto Fluviale ex art. 142, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (ex L. 431/85) mt. 150, per la particella n. 45, in piccola parte, del foglio di mappa n. 33;
- Fascia di Rispetto Stradale per la particella n. 45, in parte, del foglio di mappa n. 33 e la particella n. 53, in minima parte, del foglio di mappa n. 15;
- Fascia di Rispetto Aree Archeologiche per la particella n. 45, in piccola parte, del foglio di mappa n. 33;
- La particella n. 45 del foglio di mappa n. 33 e la particella n. 53 del foglio di mappa n. 15, ricadono nell'area potenzialmente soggetta ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: - ART. 47 NTA - PUC - *Disciplina delle aree per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili* (Delibera C.C. n. 20 del 26.03.2009 - Approvazione Piano Energetico Comunale).

Le previsioni urbanistiche e le modalità di attuazione delle zone territoriali omogenee sono altresì disciplinate dagli Atti di Programmazione degli Interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16-02-2015.

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente alle conclusioni dello Studio geologico-tecnico redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto:

- del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

N.B. Questo atto viene rilasciato con la seguente riserva: **il presente certificato, salvo migliore individuazione dei confini con strumenti di precisione, è derivato dalla sovrapposizione tra la mappa catastale ed il PUC redatto su base aerofotogrammetria. Esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.**

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011, IL PRESENTE CERTIFICATO "NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".

Si rilascia a richiesta della Sig.ra Corsano Rosa, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 30.-

Ariano Irpino, 13 marzo 2023

M.G. Pollastrone



IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Arch. Giancarlo Corsano





CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

AREA TECNICA
SERVIZI URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO- AMBIENTE
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 D.P.R. 06.06.2001, n. 380)
(Art. 12 – comma 4 – Legge n. 246/2005)

Certificato n. 37 del 09-03-2023

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 20-02-2023 di incarico Dirigenziale a scavalco per l'Area Tecnica;
Vista l'istanza presentata dal **Sig. Trancucci Antonio**, assunta al prot. dell'Ente al n. 4006 in data 15-02-2023;
Visto che il Comune di Ariano Irpino è dotato del PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 22-03-2010, pubblicato sul BURC n. 34 del 03-05-2010;
Visto che il Comune è dotato del RUEC approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 29-04-2010;
Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 ed il comma 4-bis del citato art. 30 aggiunto dall'art 12, comma 4 della Legge n. 246/2005;
Visto gli Atti di Programmazione degli interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16/02/2015;
Visto la documentazione presentata a corredo dell'istanza;

CERTIFICA

- che le particelle nn. 725-726 e n. 357 del foglio di mappa n. 50 e la particella n. 147 del foglio di mappa n. 33 sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

AGRICOLA ORDINARIA (ZONA EO) (equiparata alla zona omogenea "E" del D.M. 1444/68)

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature per attività con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze e *pertinenze agricole* può essere rilasciata per la conduzione del fondo *a imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n. 228/01*.

In ogni caso l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, per come riportate nella carta dell'uso agricolo, è limitata agli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi *del D.Lgs. n.228/01*, nonché dai soggetti beneficiari/destinatari delle misure del PSR 2007-2013 e dei Programmi Operativi Regionali FESR – FSE 2007-2013, *sempre che possessori del requisito soggettivo di imprenditore agricolo a titolo principale*.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

- (aree pascolive e incolte, escluse le aree boschive).....0,003 mc/mq
- (aree seminative ed a frutteto).....0,03 mc/mq
- (aree seminative irrigue con colture pregiate
ed orti a produzione ciclica intensiva).....0,05 mc/mq

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento

non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, **nel rispetto della disciplina e degli adempimenti di cui al punto 6.3.1, delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.**

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali ("Country House"), è consentita **nell'ambito dell'edilizia esistente** e segue la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

- Per le pertinenze:

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate **in base a quanto previsto punto 6.3.1, lett. e ed f), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato**)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq

- H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque), nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o a servizi pubblici o privati.

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno comunque rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;

- minima distanza dai confini mt. 20.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1ª classe, valgono le norme dettate dalla disciplina vigente in materia.

Per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione delle attività produttive esistenti si applica la disciplina della Zona I, **limitatamente alle destinazioni compatibili con le zone agricole e sempre che si tratti di edifici legittimamente assentiti.**

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale, **nel rispetto degli indici e parametri previsti dal presente articolo.**

In tale Zona l'attività edilizia è consentita nei limiti delle esigenze abitative e delle opere accessorie connesse alla conduzione del fondo.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpodereale, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività connesse alla conduzione del fondo e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art. 142 del D.Lgs. n.42/04 deve essere connesso alla conduzione dei fondi; si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tipologia locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.; gli interventi in dette aree sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004. **Inoltre, per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d, f e g), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive.**

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari.

Vincoli particolari:

- Vincolo idrogeologico per le particelle nn. 725-726-357, per intero, del foglio di mappa n. 50 e la particella n. 147, in minima parte, del foglio di mappa n. 33
- Le particelle n. 725, in minima parte, n. 726, per intero, del foglio di mappa n. 50 e la particella n. 147, per intero, del foglio di mappa n. 33, ricadono nell'area potenzialmente soggetta ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: - ART. 47 NTA - PUC - *Disciplina delle aree*

per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Delibera C.C. n. 20 del 26.03.2009 - Approvazione Piano Energetico Comunale).

Le previsioni urbanistiche e le modalità di attuazione delle zone territoriali omogenee sono altresì disciplinate dagli Atti di Programmazione degli Interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16-02-2015.

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente alle conclusioni dello Studio geologico-tecnico redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto:

del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

N.B. Questo atto viene rilasciato con la seguente riserva: **il presente certificato, salvo migliore individuazione dei confini con strumenti di precisione, è derivato dalla sovrapposizione tra la mappa catastale ed il PUC redatto su base aerofotogrammetria. Esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.**

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011, IL PRESENTE CERTIFICATO "NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".

Si rilascia a richiesta del Sig. Trancucci Antonio, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 30.-

Ariano Irpino, 09 marzo 2023

M.G. Pollastrone



IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Arch. Giancarlo Corsano





CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

AREA TECNICA
SERVIZI URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO- AMBIENTE
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 D.P.R. 06.06.2001, n. 380)
(Art. 12 – comma 4 – Legge n. 246/2005)

Certificato n. 40 del 13-03-2023

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 20-02-2023 di incarico Dirigenziale a scavalco per l'Area Tecnica;
Vista l'istanza presentata dal **Sig. Trancucci Mario**, assunta al prot. dell'Ente al n. 4198 in data 17-02-2023;
Visto che il Comune di Ariano Irpino è dotato del PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 22-03-2010, pubblicato sul BURC n. 34 del 03-05-2010;
Visto che il Comune è dotato del RUEC approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 29-04-2010;
Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 ed il comma 4-bis del citato art. 30 aggiunto dall'art 12, comma 4 della Legge n. 246/2005;
Visto gli Atti di Programmazione degli interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16/02/2015;
Visto la documentazione presentata a corredo dell'istanza;

CERTIFICA

- che le particelle nn. 520-521-522-523-524-525-526 del foglio di mappa n. 33 e le particelle nn. 410-415-413-59-411-412-414 del foglio di mappa n. 52 sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

AGRICOLA ORDINARIA (ZONA EO) (equiparata alla zona omogenea "E" del D.M. 1444/68)

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature per attività con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze e *pertinenze agricole* può essere rilasciata per la conduzione del fondo **a imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n. 228/01.**

In ogni caso l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, per come riportate nella carta dell'uso agricolo, è limitata agli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi **del D.Lgs. n.228/01**, nonché dai soggetti beneficiari/destinatari delle misure del PSR 2007-2013 e dei Programmi Operativi Regionali FESR – FSE 2007-2013, **sempre che possessori del requisito soggettivo di imprenditore agricolo a titolo principale.**

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree pascolive e incolte, escluse le aree boschive).....0,003 mc/mq

(aree seminative ed a frutteto).....0,03 mc/mq

(aree seminative irrigue con colture pregiate

ed orti a produzione ciclica intensiva).....0,05 mc/mq

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento

non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, **nel rispetto della disciplina e degli adempimenti di cui al punto 6.3.1, delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.**

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali ("Country House"), è consentita **nell'ambito dell'edilizia esistente** e segue la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

- Per le pertinenze:

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate **in base a quanto previsto punto 6.3.1, lett. e ed f), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato**)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq

- *H* = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque), nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o a servizi pubblici o privati.

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno comunque rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;

- minima distanza dai confini mt. 20.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1ª classe, valgono le norme dettate dalla disciplina vigente in materia.

Per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione delle attività produttive esistenti si applica la disciplina della Zona I, **limitatamente alle destinazioni compatibili con le zone agricole e sempre che si tratti di edifici legittimamente assentiti.**

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale, **nel rispetto degli indici e parametri previsti dal presente articolo.**

In tale Zona l'attività edilizia è consentita nei limiti delle esigenze abitative e delle opere accessorie connesse alla conduzione del fondo.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpodereale, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività connesse alla conduzione del fondo e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art. 142 del D.Lgs. n.42/04 deve essere connesso alla conduzione dei fondi; si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tipologia locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.; gli interventi in dette aree sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004. **Inoltre, per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d, f e g), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive.**

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari.

- che le particelle nn. 410-59, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 52, ricadono in:

AREA ARCHEOLOGICA

Per tutte le aree archeologiche attualmente individuate, e in una fascia ad esse circostante avente larghezza di m 50, è previsto che ogni progetto di trasformazione dei luoghi e degli immobili sia preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio e che le indagini archeologiche

preventive eventualmente necessarie siano poste a carico del richiedente. Per l'area archeologica relativa all'antico tracciato della Via Traiana, in considerazione della sua speciale natura e consistenza, la fascia circostante ha una larghezza pari a in 50 per lato. Per tutto quanto altro riguarda tali aree archeologiche e per eventuali altre aree archeologiche di successiva identificazione, resta fermo quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

Vincoli particolari:

- Vincolo idrogeologico per le particelle nn. 411-410-414-415, per intero, e nn. 413-59, in piccola parte, del foglio di mappa n. 52;
- Fascia di Rispetto Aree Archeologiche per le particelle n. 410, in piccola parte, n. 59, in minima parte, e nn. 413-414-415, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 52;
- Le particelle nn. 520-521-522-523-524-525-526, per intero, del foglio di mappa n. 33 e le particelle nn. 411-410, in max parte, nn. 414-415-59-412-413, per intero, del foglio di mappa n. 52, ricadono nell'area potenzialmente soggetta ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: - ART. 47 NTA - PUC - *Disciplina delle aree per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili* (Delibera C.C. n. 20 del 26.03.2009 - Approvazione Piano Energetico Comunale).

Le previsioni urbanistiche e le modalità di attuazione delle zone territoriali omogenee sono altresì disciplinate dagli Atti di Programmazione degli Interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16-02-2015.

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente alle conclusioni dello Studio geologico-tecnico redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto:

- del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

N.B. Questo atto viene rilasciato con la seguente riserva: **il presente certificato, salvo migliore individuazione dei confini con strumenti di precisione, è derivato dalla sovrapposizione tra la mappa catastale ed il PUC redatto su base aerofotogrammetria. Esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.**

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011, IL PRESENTE CERTIFICATO "NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".

Si rilascia a richiesta del Sig. Trancucci Mario, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 30.-

Ariano Irpino, 13 marzo 2023

M.G. Pollastrone



IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Arch. Giancarlo Corsano





CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

AREA TECNICA
SERVIZI URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO- AMBIENTE
SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 D.P.R. 06.06.2001, n. 380)
(Art. 12 – comma 4 – Legge n. 246/2005)

Certificato n. 36 del 09-03-2023

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 20-02-2023 di incarico Dirigenziale a scavalco per l'Area Tecnica;
Vista l'istanza presentata dal Sig. **Trancucci Donato**, assunta al prot. dell'Ente al n. 3984 in data 15-02-2023;
Visto che il Comune di Ariano Irpino è dotato del PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 22-03-2010, pubblicato sul BURC n. 34 del 03-05-2010;
Visto che il Comune è dotato del RUEC approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 29-04-2010;
Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 ed il comma 4-bis del citato art. 30 aggiunto dall'art 12, comma 4 della Legge n. 246/2005;
Visto gli Atti di Programmazione degli interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16/02/2015;
Visto la documentazione presentata a corredo dell'istanza;

CERTIFICA

- che le particelle nn. 237-707-709-711-234-239-118-706-708-710-111-238 e n. 152 del foglio di mappa n. 51 e le particelle n. 90 e n. 152 del foglio di mappa n. 32 sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

AGRICOLA ORDINARIA (ZONA EO) (equiparata alla zona omogenea "E" del D.M. 1444/68)

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature per attività con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze e *pertinenze agricole* può essere rilasciata per la conduzione del fondo *a imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n. 228/01*.

In ogni caso l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, per come riportate nella carta dell'uso agricolo, è limitata agli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi *del D.Lgs. n.228/01*, nonché dai soggetti beneficiari/destinatari delle misure del PSR 2007-2013 e dei Programmi Operativi Regionali FESR – FSE 2007-2013, *sempre che possessori del requisito soggettivo di imprenditore agricolo a titolo principale*.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni culturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

- (aree pascolive e incolte, escluse le aree boschive).....0,003 mc/mq
- (aree seminative ed a frutteto).....0,03 mc/mq
- (aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva).....0,05 mc/mq

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento

non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, **nel rispetto della disciplina e degli adempimenti di cui al punto 6.3.1, delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.**

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali ("Country House"), è consentita **nell'ambito dell'edilizia esistente** e segue la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

- Per le pertinenze:

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate **in base a quanto previsto punto 6.3.1, lett. e ed f), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato**)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq

- H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque), nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o a servizi pubblici o privati.

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno comunque rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;

- minima distanza dai confini mt. 20.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1ª classe, valgono le norme dettate dalla disciplina vigente in materia.

Per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione delle attività produttive esistenti si applica la disciplina della Zona I, **limitatamente alle destinazioni compatibili con le zone agricole e sempre che si tratti di edifici legittimamente assenti.**

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale, **nel rispetto degli indici e parametri previsti dal presente articolo.**

In tale Zona l'attività edilizia è consentita nei limiti delle esigenze abitative e delle opere accessorie connesse alla conduzione del fondo.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpodereale, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività connesse alla conduzione del fondo e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art. 142 del D.Lgs. n.42/04 deve essere connesso alla conduzione dei fondi; si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tipologia locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.; gli interventi in dette aree sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004. **Inoltre, per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d, f e g), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive.**

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari.

Vincoli particolari:

- Vincolo idrogeologico per le particelle nn. 237-707-709-711-234-239-118-706-708-710-111-238 e n. 152 del foglio di mappa n. 51;
- Le particelle nn. 237-707-709-711-234-239-118-706-708-710-111 e n. 238 del foglio di mappa n. 51 e le particelle n. 90 e n. 152 del foglio di mappa n. 32, ricadono nell'area potenzialmente soggetta ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: - ART. 47 NTA - PUC - Disciplina

delle aree per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Delibera C.C. n. 20 del 26.03.2009 - Approvazione Piano Energetico Comunale).

Le previsioni urbanistiche e le modalità di attuazione delle zone territoriali omogenee sono altresì disciplinate dagli Atti di Programmazione degli Interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16-02-2015.

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente alle conclusioni dello Studio geologico-tecnico redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto:
del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

N.B. Questo atto viene rilasciato con la seguente riserva: il presente certificato, salvo migliore individuazione dei confini con strumenti di precisione, è derivato dalla sovrapposizione tra la mappa catastale ed il PUC redatto su base aerofotogrammetria. Esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011, IL PRESENTE CERTIFICATO "NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".

Si rilascia a richiesta del Sig. Trancucci Donato, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 30.-

Ariano Irpino, 09 marzo 2023

M.G. Pollastrone



IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Arch. Giancarlo Corsano





CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

AREA TECNICA
SERVIZI URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO- AMBIENTE
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 D.P.R. 06.06.2001, n. 380)
(Art. 12 – comma 4 – Legge n. 246/2005)

Certificato n. 32

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 20-02-2023 di incarico Dirigenziale a scavalco per l'Area Tecnica;
Vista l'istanza presentata dal **Sig. di Iesu Fernando**, assunta al prot. dell'Ente al n. 3951 in data 15-02-2023;
Visto che il Comune di Ariano Irpino è dotato del PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 22-03-2010, pubblicato sul BURC n. 34 del 03-05-2010;
Visto che il Comune è dotato del RUEC approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 29-04-2010;
Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 ed il comma 4-bis del citato art. 30 aggiunto dall'art 12, comma 4 della Legge n. 246/2005;
Visto gli Atti di Programmazione degli interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16/02/2015;
Visto la documentazione presentata a corredo dell'istanza;

CERTIFICA

- che le particelle nn. 117-116-242 e n. 241 del foglio di mappa n. 51 sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

AGRICOLA ORDINARIA (ZONA EO) (equiparata alla zona omogenea "E" del D.M. 1444/68)

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature per attività con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze e *pertinenze agricole* può essere rilasciata per la conduzione del fondo **a imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n. 228/01**.

In ogni caso l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, per come riportate nella carta dell'uso agricolo, è limitata agli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi **del D.Lgs. n.228/01**, nonché dai soggetti beneficiari/destinatari delle misure del PSR 2007-2013 e dei Programmi Operativi Regionali FESR – FSE 2007-2013, **sempre che possessori del requisito soggettivo di imprenditore agricolo a titolo principale**.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

- (aree pascolive e incolte, escluse le aree boschive).....0,003 mc/mq
- (aree seminative ed a frutteto).....0,03 mc/mq
- (aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva).....0,05 mc/mq

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento

non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, **nel rispetto della disciplina e degli adempimenti di cui al punto 6.3.1, delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.**

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali ("Country House"), è consentita **nell'ambito dell'edilizia esistente** e segue la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

- *Per le pertinenze:*

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate **in base a quanto previsto punto 6.3.1, lett. e ed f), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato)**

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq

- *H* = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque), nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o a servizi pubblici o privati.

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno comunque rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;

- minima distanza dai confini mt. 20.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1ª classe, valgono le norme dettate dalla disciplina vigente in materia.

Per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione delle attività produttive esistenti si applica la disciplina della Zona I, **limitatamente alle destinazioni compatibili con le zone agricole e sempre che si tratti di edifici legittimamente assentiti.**

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale, **nel rispetto degli indici e parametri previsti dal presente articolo.**

In tale Zona l'attività edilizia è consentita nei limiti delle esigenze abitative e delle opere accessorie connesse alla conduzione del fondo.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpodereale, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività connesse alla conduzione del fondo e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art. 142 del D.Lgs. n.42/04 deve essere connesso alla conduzione dei fondi; si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tipologia locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.; gli interventi in dette aree sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004. **Inoltre, per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d, f e g), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive.**

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari.

Vincoli particolari:

- **Vincolo idrogeologico;**

- **Le particelle nn. 117-116-242 e n. 241 del foglio di mappa n. 51, ricadono nell'area potenzialmente soggetta ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: - ART. 47 NTA - PUC - Disciplina delle aree per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Delibera C.C. n. 20 del 26.03.2009 - Approvazione Piano Energetico Comunale).**

Le previsioni urbanistiche e le modalità di attuazione delle zone territoriali omogenee sono altresì disciplinate dagli Atti di Programmazione degli Interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16-02-2015.

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente alle conclusioni dello Studio geologico-tecnico redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto:

- del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

N.B. Questo atto viene rilasciato con la seguente riserva: **il presente certificato, salvo migliore individuazione dei confini con strumenti di precisione, è derivato dalla sovrapposizione tra la mappa catastale ed il PUC redatto su base aerofotogrammetria. Esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.**

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011, IL PRESENTE CERTIFICATO "NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".

Si rilascia a richiesta del Sig. di Iesu Fernando, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 30.-

Ariano Irpino,

28 FEB 2023

M.G. Pollastrone



IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Arch. Giancarlo Corsano

